

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

### BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

**R.C.D. n. 268/A** -----

Concessione demaniale **L/O/261** del **27.02.2015- (Pr. 12/D.L.)** -----

#### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago

Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta/Sig. **OLDANI ANTONIA – OLDANI**

**SILVIA MARIA LUISA**, tipologia di concessione: **AREA A TERRA E IN AC-**

**QUA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CEN-**

**SIBILI AL CATASTO FABBRICATI** (art. 10 comma 1 lettera b) – e)) – **PONTI-**

**LE GALLEGGIANTE** (art. 10 comma 1 lettera n)) – **NON RICONDUCIBILI AD**

**ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO.** -----

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 01.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- richiamata la deliberazione n. 10 del 03.07.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato

della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone; -

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone; -----

- Vista l'istanza di sanatoria modello S9 presentata in data 17.01.2005 protocollo n. 314 del Comune di Lesa dalla sig.ra **SANTAGOSTINO BARBONE ELENA**, riferita ad un'occupazione di un'area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) identificata ed antistante al mappale 938 (parte) del foglio 13 del N.C.T.; -----

- Visto che nelle more del rilascio della concessione demaniale è pervenuta in data 24.10.2014 protocollo n. 2790 la documentazione delle sig.re **OLDANI ANTONIA** e **OLDANI SILVIA MARIA**, con la quale comunicava il decesso della sig.ra **SANTAGOSTINO BARBONE ELENA** in data 22.01.2012; -----

- Vista la dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Pavia numero 710 volume 9990 del 24.05.2012 con la quale si evincono gli eredi: -----

- **OLDANI ANTONIA**, nata a Milano (MI) il 12.08.1952, residente a Carbonara al Ticino (PV), Cascina Cavallera n. 1 – C.F. LDN NTN 52M52 F205D; -----
- **OLDANI SILVIA MARIA LUISA**, nata a Milano (MI) il 04.02.1957, residente a Milano (MI), Viale Sabotino n. 28 – C.F. LDN SVM 57B44 F205T; -

- Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 75 del 23.02.2015 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale a favore delle sig.re **OLDANI ANTONIA** e **OLDANI SILVIA MARIA** per l'occupazione di un'area demaniale identificata ed antistante al mappale 938 (parte) del foglio 13 del N.C.T. del Comune di Lesa; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----

- visto l'articolo 27, comma 4, del Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009

“Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese” che prevede il subentro della concessione degli eredi in caso di morte del concessionario; -----

- visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.6.1949 n. 631; -----

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”; -----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----

### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a: -----

**OLDANI ANTONIA**, nata a Milano (MI) il 12.08.1952, residente a Carbonara al Ticino (PV), Cascina Cavallera n. 1 – C.F. LDN NTN 52M52 F205D e **OLDANI**

**SILVIA MARIA LUISA**, nata a Milano (MI) il 04.02.1957, residente a Milano (MI), Viale Sabotino n. 28 – C.F. LDN SVM 57B44 F205T, di occupare un'area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) ed identificata al foglio **13**, mappale **938 (parte)** per complessivi **110,23 mq.** (area meglio identificata nell'allegata planimetria) di cui mq. **82,26-** area a terra e in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati (art. 10 comma 1 lettera b) – e)) – mq. **27,97-** pontile galleggiante (art. 10 comma 1 lettera n)) in sanatoria per i seguenti periodi: -----

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004); -----

- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004); -----

ed in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **residenziale e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2018**. -----

**Art. 2** – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determinato in € **946,04-**, ed e' stato interamente versato dal Concessionario alla data odierna. -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato paga-

mento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite “Tesoreria” e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. -----

**Art. 3** – Si dà atto che ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese. -----

**Art. 4** – L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario. -----

**Art. 5** – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.** -----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

**Art. 7** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali inter-

venti. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone; -----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; -----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; -----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; -----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

**Art. 9** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità

o maggiore spesa. -----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----

**Art. 13** – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

**Art. 14** – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. -----

**Art. 15** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. -----

**Art. 16** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.

**Art. 17** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Ufficio Associato**

**Geom. MELONE Renato**

La sottoscritta OLDANI ANTONIA – C.F. LDN NTN 52M52 F205D e OLDANI SILVIA MARIA LUISA – C.F. LDN SVM 57B44 F205T, avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiarano di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità' del Concessionario), 10 (responsabilità' giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

OLDANI ANTONIA

OLDANI SILVIA MARIA LUISA